



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

(Provincia di Treviso)

Gemellato con la Città di Boves (CN) - Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 17-04-12

ORIGINALE

Oggetto:	INDIRIZZI IN ORDINE ALLE NORME DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CHE DEVONO INTENDERSI DISAPPLICATE O ABROGATE RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DEI VARI SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA INTERESSATI DALLE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NAZIONALI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
-----------------	---

L'anno **duemiladodici** il giorno **diciassette** del mese di **aprile** alle ore 20:35 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

LUISON FRANCESCO	P
DORIS SANDRA	P
COMACCHIO GIUSEPPE	P
ALBERTI DOMENICO	P
ZARDO ANDREA	P
SMANIA ALESSANDRO	P
STANGHERLIN DENIS	P
SANTI DIEGO	P
BELTRAME EMILIANO	P
SIMEONI ENRICO	P
MONTELATICI FIORENZO	P
SERAFIN DARIO	P
MASCHI PATRIZIA	P
CECCON GRAZIANO	P
NICOLETTI PIER ANTONIO	P
CIVIERO TIZIANO	P
MAZZAROLO RENATO	P

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Dott. LUISON FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa PEROZZO CHIARA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

Oggetto: Indirizzi in ordine alle norme dell'ordinamento comunale che devono intendersi disapplicate o abrogate relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove disposizioni legislative nazionali in materia di liberalizzazione e semplificazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- che sono state recentemente emanate le normative di seguito elencate, riportate anche in un'apposita *“scheda normativa”* (**allegato 1**);
 - il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006 n. 248;
 - il D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;
 - il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122;
 - il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella L. 17 luglio 2011, n. 111;
 - il D.L. 18 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148;
 - il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 23 dicembre 2011, n. 214;
 - il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27;
 - il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35;
- che tale innovazione normativa è stata condotta nel richiamo della disciplina comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituendo principio generale dell'ordinamento nazionale, nonché per favorire la libertà di apertura di esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;
- con tali nuove normative sono state modificate procedure e disposizioni regolamentari a disciplina di diverse materie economiche, e conseguentemente è necessario adeguare - in prima battuta, con opportuni indirizzi e criteri programmatici - quante tra queste sono interessate dalle riforme di liberalizzazione;

PRESO ATTO che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni *“potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*, e l'articolo 4, comma 4, della L. 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che *“La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione”*;

VERIFICATO che l'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 – così come modificato dall'articolo 1, comma 4-ter della L. 24 marzo 2012, n. 27 – espressamente prevede che *“Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012”*;

ATTESO che per definire il concetto di *“adeguamento”* è opportuno richiamare la sentenza n. 1322/2007 del TAR Piemonte, Sez. I^a, ai sensi della quale *“l'obbligo di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari posto a carico di regioni ed enti locali (in applicazione del D.L. 223/2006, in attuazione del criterio di adeguamento alla normativa nazionale sulla*

“concorrenza”) non può significare il permanere fino a tale data (data di adeguamento: 1° gennaio 2007) dei limiti e prescrizioni (previsti dalle normative regionali o locali da adeguare), trattandosi di norme direttamente confliggenti con disposizioni dell’ordinamento comunitario di immediata applicazione e, come tali, prevalenti su ordinamenti di rango inferiore nella gerarchia delle fonti, eventualmente difformi”; con la conseguenza che tali norme, anche di rango legislativo “collocate nella gerarchia delle fonti nazionali e comunitarie e alla luce dei principi costituzionali, si rivelino non applicabili, perseguendo un fine opposto a quello tutelato dall’ordinamento comunitario e costituzionale”. Analogamente si è espresso anche il T.A.R. Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 145 dell’11 marzo 2011 prevedendo che, per effetto delle disposizioni normative attinenti alla concorrenza e di competenza statale esclusiva, “ogni disposizione regionale (antecedente o successiva) contrastante con i principi espressi dallo Stato è destinata a recedere rispetto alla norma statale, per il principio di elasticità dei poteri... (omissis) Pertanto, una volta entrata in vigore una norma nazionale in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato (specie se applicativa di principi e norme comunitarie), essa è destinata a prevalere (immediatamente, ovvero dopo l’infruttuosa scadenza del termine di adeguamento), per così dire per “espansione”, sulle eventuali disposizioni regionali contrastanti”;

PERTANTO, come formulato anche in dottrina (leggasi Saverio Linguanti nella rivista “Commercio & Attività Produttive” n. 12/2011, pag. 14 e ss.) “in quanto materia di competenza esclusiva dello Stato, le Regioni e gli enti locali dovranno necessariamente adeguare le proprie leggi ed atti alle nuove norme e principi” (termine ora fissato al 30 settembre 2012 dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27);

PRESO ATTO, inoltre, che per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30, sono intervenuti i seguenti dispositivi e pronunce:

- relativamente all’articolo 3 “Orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio”: sentenze T.A.R. Veneto di sospensione dell’efficacia di diverse ordinanze sindacali pronunciate nella riunione del 22 febbraio 2012 in conformità al dettato della L.R. 30/2011 fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione della costituzionalità dell’articolo 3 della legge della Regione Veneto in relazione agli articoli 41 e 117, comma 2, lett. e) ed m), della Costituzione. Il T.A.R. ha motivato dette ordinanze con la seguente motivazione: “Considerato che sussiste il requisito del *periculum in mora*, in quanto il danno emergente e il lucro cessante derivante alla parte ricorrente e il nocimento derivante al pubblico dei consumatori dall’obbligo generalizzato, salve eccezioni, di chiusura dell’attività di vendita al dettaglio nei giorni festivi e di domenica sono comparativamente superiori al danno derivante dalla sospensione di tale obbligo agli esercizi commerciali meno strutturati per fronteggiare la concorrenza nei predetti giorni; mentre il danno ai lavoratori dipendenti è dubbio, tenuto conto del rischio di incidenza negativa della chiusura sui livelli occupazionali; né risultano provati ulteriori gravi inconvenienti dovuti al mancato generalizzato obbligo di chiusura”;
- relativamente all’articolo 4 “Disposizioni transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita e parchi commerciali”: delibera di impugnazione del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 2012, ricorso registrato alla Corte Costituzionale al n. 43/2012, dalla quale si evince che la norma regionale determina una ingiustificata restrizione della concorrenza, posto che la sospensione del rilascio di nuovi provvedimenti autorizzatori ha il chiaro effetto di cristallizzare il mercato nel suo assetto esistente e si traduce nella sospensione per un anno della libertà, costituzionalmente garantita, di accesso al mercato. L’illegittimità della norma discende dal contrasto con gli obiettivi e le previsioni della direttiva 123/2006/CE (c.d. direttiva Servizi), la quale proprio al fine di garantire un mercato interno dei servizi realmente integrato e funzionante ha sottoposto a condizioni assai stringenti la possibilità per i legislatori di subordinare l’accesso ad un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione. La norma in esame, frapponendo un ostacolo alla libera esplicazione delle forze economiche nel mercato dei servizi, si pone in contrasto con gli obiettivi e le previsioni della direttiva 2006/123/CE, e viola, conseguentemente, l’art. 117, primo comma, della Costituzione che impone anche alle Regioni l’osservanza dei vincoli derivanti

dall'ordinamento comunitario, oltre ad interferire con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza riconosciuta dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

VISTO che con D.L. 5/2012 è stata abrogata l'obbligatorietà della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti che si danno nei pubblici esercizi anche temporaneamente di cui al comma 2 dell'art. 124 del R.D. 635/1940 (reg. TULPS);

RITENUTO di formulare ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000 specifico indirizzo al Sindaco di modificare l'ordinanza n. 11 del 18.03.2008 relativa alla "Determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" prevedendo:

- l'abrogazione degli artt. 1, ad eccezione del comma 5, 2,3 e 6;
- l'abrogazione dell'art. 5, ad eccezione del comma 3, che dovrà essere modificato con successiva ordinanza, prevedendo la comunicazione in luogo dell'autorizzazione e l'eliminazione dell'obbligatorietà della presentazione di apposita perizia acustica.

RITENUTO opportuno emanare il sopra citato indirizzo al fine di salvaguardare specifiche esigenze di tutela della salute delle fasce deboli della cittadinanza ed in particolare quelle connesse alle problematiche relative alla somministrazione di alcoolici nelle ore notturne e la limitazione degli schiamazzi notturni;

RICHIAMATO, infine, l'articolo 34, comma 3, del D.L. 201/2011, con il quale sono state abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti, implicando di conseguenza la tacita abrogazione anche delle disposizioni comunali ad esse riconducibili:

- a) *il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;*
- b) *l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;*
- c) *il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;*
- d) *la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;*
- e) *la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;*
- f) *l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;*
- g) *l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta;*

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, in prima applicazione delle succitate norme e nelle more di eventuali sopravvenienti adeguamenti normativi da parte della Regione, approvare specifici indirizzi, riportati in allegato 2, in ordine alle norme - che devono intendersi disapplicate o abrogate - inserite nel vigente ordinamento comunale relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove norme di liberalizzazione e semplificazione;

RICORDATO, infine, che l'articolo 1, comma 3, del succitato D.L. 1/ 2012 espressamente prevede che "Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi" e che pertanto si rimanda all'avvenuta emanazione di detti provvedimenti nello specifico

il conseguente adeguamento e recepimento delle nuove procedure amministrative atte a dar avvio alle attività economiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e dato atto che non necessita in merito il parere contabile;

UDITI i seguenti interventi:

Il Sindaco: invita la dr.ssa Toniolo Elena dipendente comunale dell'ufficio Attività Produttive-Area Urbanistica ad accomodarsi tra i banchi del Consiglio ed invita l'assessore Serafin a relazionare in merito al punto all'ordine del giorno.

Serafin Dario - assessore: ringrazia tutti i consiglieri per i saluti rivolti in occasione della convalida a consigliere comunale ed invita la dott.ssa Toniolo a relazionare il punto all'o.d.g..

Dr.ssa Toniolo Elena: afferma che nell'ultimo periodo sono state emanate molte nuove disposizioni, soprattutto decreti legge, in merito alla liberalizzazione e alla semplificazione di diversi settori di attività economica che lo Stato ha adottato nell'ambito della propria potestà legislativa esclusiva in materia di concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. Il legislatore in più occasioni ha inteso tutelare il principio assoluto secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere, a garanzia della piena concorrenza tra le imprese, secondo condizioni di pari opportunità per tutti gli operatori economici, presenti e futuri. Le uniche restrizioni ammesse devono essere motivate da esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti, compatibili con l'ordinamento comunitario, secondo un principio di proporzionalità tra l'interesse pubblico da tutelare e l'eventuale limitazione prevista. Ne sono esempi la tutela della salute e della dignità umana, della sicurezza, la salvaguardia del paesaggio, dell'ambiente – anche urbano – del patrimonio culturale. Successivamente precisa che sia nella manovra estiva-bis (D.L. 138/2011) che nel decreto Salva Italia (D.L. 201/2011) sono state individuate specifiche restrizioni da abrogare.

Afferma quindi che la delibera di questa sera ha lo scopo di fare una ricognizione delle norme regolamentari comunali attualmente vigenti, relative alle attività economiche, che risultano in contrasto con i principi e le prescrizioni statali sopra esposti. Precisa che si tratta di una deliberazione che prevede norme di indirizzo e che successivamente dovranno essere rivisti ed adeguati i singoli regolamenti.

Passa a dare lettura delle modifiche che si propone di apportare. In particolare fa riferimento, per l'attività di commercio, al venir meno dell'indice di equilibrio che costituisce elemento di programmazione delle medie strutture di vendita. Per quanto riguarda le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sulla base del principio di libertà di apertura di nuovi esercizi, è da disapplicare la cosiddetta matrice di programmazione approvata nel 2009, le cui risultanze imponevano di fatto un totale impedimento al rilascio di nuove autorizzazioni nella zona centrale del territorio comunale. Per quanto riguarda la vendita di quotidiani e periodici, il piano di localizzazione approvato nel 2004 deve intendersi disapplicato.

Relativamente agli impianti stradali di distribuzione carburanti riferisce che devono ritenersi disapplicati i limiti di distanza e i contingenti e qualunque altra restrizione che prevedesse il divieto o l'obbligo di offrire attività e servizi integrativi nell'impianto.

Passa infine ad elencare le restrizioni previste in merito all'attività di commercio su aree pubbliche, che devono ritenersi disapplicate, in quanto in contrasto con il principio di tutela della concorrenza in più modi espresso dal decreto Salva Italia; ne consegue pertanto, ad esempio, la possibilità di rilascio di autorizzazioni anche a società di capitali, di possesso di più di due autorizzazioni nello stesso mercato, di rilascio di più di un'autorizzazione al commercio in forma itinerante ecc..

Sindaco: invita i consiglieri comunali ad intervenire.

Maschi Patrizia - consigliere: afferma che sono norme di legge, ma esprime preoccupazione per il pericolo di scomparsa dei piccoli negozi e di liberalizzazione selvaggia, ad esempio per il proliferare dei bar. Questi creano disturbo in particolare se sono concentrati in un'unica area, e magari se rimangono aperti per 24 ore. E' vero che c'è la zonizzazione acustica ma c'è il pericolo di disturbo per i cittadini. Raccomanda di effettuare i controlli per rispetto della quietà pubblica.

Sindaco: afferma che i problemi evidenziati dal consigliere Maschi sono stati ampiamente discussi dalla Giunta comunale. Afferma che effettivamente è un problema per la cittadinanza. Riferisce che

anche quest'anno è stato programmato il pattugliamento da parte della polizia locale ma ritiene che non sarà sufficiente per risolvere adeguatamente il problema in quanto il controllo serale è di difficile realizzazione. Ritiene che inizialmente si verificherà il far west ma spera che successivamente la situazione possa stabilizzarsi.

Serafin Dario - assessore: conclude affermando che gli aspetti evidenziati dal consigliere Maschi sono stati tenuti in debita considerazione, in modo da avere un minimo di controllo.

Cecon Graziano - consigliere: ipotizza il caso di un Tizio che si ferma a Castello di Godego e vuole aprire un esercizio, chiede se può farlo anche senza i requisiti.

Dr.ssa Toniolo Elena: precisa che le attività per le quali non è più previsto alcun contingente numerico (ad eccezione dei casi previsti dal comma 1 dell'art.19 della l. 241/1990) sono soggette alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) nella quale l'interessato autocertifica il possesso dei requisiti morali e professionali eventualmente previsti dalle norme di settore e comunque sempre nel rispetto delle norme urbanistiche. Con la SCIA l'imprenditore può immediatamente iniziare l'attività: pertanto i controlli da parte dell'autorità amministrativa sono successivi e non più preventivi come nel regime autorizzatorio, e dovranno essere svolti nei termini e con le modalità previsti dallo stesso art.19 sopraccitato. In ogni caso sia il decreto liberalizzazioni che il decreto semplificazioni hanno previsto che il Governo adotti atti regolamentari con i quali si individueranno le attività ancora soggette ad autorizzazione, a SCIA con o senza asseverazione oppure a semplice comunicazione o del tutto libere.

Cecon Graziano - consigliere: chiede al riguardo se è necessario attendere i regolamenti statali.

Dr.ssa Toniolo Elena: riferisce che per molti procedimenti l'istituto della SCIA viene già utilizzato mentre per altre attività permane ancora il rilascio dell'autorizzazione. I regolamenti statali permetteranno di garantire uniformità a livello nazionale a garanzia di condizioni di pari opportunità tra tutti gli operatori economici.

Maschi Patrizia -consigliere: chiede se i regolamenti comunali dovranno essere adeguati.

Dr.ssa Toniolo Elena: risponde che è opportuno attendere anche l'adeguamento ai principi di liberalizzazione e semplificazione da parte della Regione, oltre ai regolamenti governativi di cui sopra, per poi procedere al recepimento delle nuove disposizioni e procedure amministrative atte a dar avvio alle attività economiche, all'interno dei singoli regolamenti comunali.

Nicoletti Pier Antonio -consigliere: chiede se questa è materia di competenza dello Stato o della Regione.

Dr.ssa Toniolo Elena: afferma che in numerosi casi le normative statali adottate a tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato, collidono con quelle regionali adottate in materia di commercio che risulta essere invece di competenza della Regione. Di recente ad esempio, un caso eclatante è stata la liberalizzazione degli orari da parte del legislatore nazionale e l'immediata successiva disposizione della Regione Veneto di limitazione degli stessi con la previsione dell'ordinaria chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio e l'individuazione di un numero limitato di deroghe. Numerosi sono stati i ricorsi ai TAR contro provvedimenti comunali adottati in contrasto con la liberalizzazione contenuta nel decreto Salva Italia; tra questi, il TAR Veneto ha rimesso alla Corte Costituzionale la decisione in merito all'incostituzionalità della norma regionale.

Nicoletti Pier Antonio - consigliere: si complimenta con il tecnico dr.ssa Toniolo per il lavoro svolto.

Al termine della discussione il Sindaco pone in votazione l'argomento all'o.d.g.

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

presenti:	n. 17
favorevoli:	n. 15
contrari:	n. 0
astenuiti:	n. 2 (Nicoletti, Mazzarolo)

con l'assistenza degli scrutatori previamente designati

DELIBERA

1. di approvare, in prima applicazione delle norme in premessa richiamate, e nelle more di eventuali sopravvenienti adeguamenti normativi da parte della Regione, specifici indirizzi - riportati nell'ALLEGATO 2 della presente deliberazione - in ordine alle norme che devono intendersi disapplicate o abrogate, inserite nel vigente ordinamento comunale relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove norme di liberalizzazione e semplificazione;
2. di disporre la disapplicazione delle norme regolamentari vigenti in contrasto con le intervenute normative in premessa citate, nei termini indicati nel predetto ALLEGATO 2.

quindi, attesa l'urgenza, a seguito di apposita separata votazione unanime espressa in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, con esito favorevole

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SCHEDA NORMATIVA

Nuove disposizioni normative nazionali in materia di liberalizzazione e di semplificazione delle attività economiche.

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248)

“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”

Articolo 3

Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale

1. *Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni :*

... (omissis) ...

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio; ... (omissis) ...

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (Bolkestein)

Articolo 1

Oggetto e finalità

... (omissis) ...

2. *Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale. ... (omissis) ...*

Articolo 8

Definizioni

1. *Ai fini del presente decreto si intende per:*

... (omissis) ...

- h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale; ... (omissis) ...*

Articolo 11

Requisiti vietati

- 1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: ... (omissis) ...*

... (omissis) ...

- e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale; ... (omissis) ...*

Articolo 14

Regimi autorizzatori

- 1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo.*

... (omissis) ...

- 3. Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili. ... (omissis) ...*

D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122)

“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

Art. 49 Disposizioni in materia di conferenza di servizi

4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente

«Art. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia) - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente

complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata...

D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella L. 17 luglio 2011, n. 111)
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"

Art. 28 Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti

....(omissis)....

8. *Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:*

a) *l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;*

b) *l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;*

c) *la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.*

9. *Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: "con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500".*

10. *Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*

....(omissis)....

D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148)
"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"

Articolo 3

Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. *Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge...*
... (omissis) ...
7. *Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.*
8. *Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo. ... (omissis) ...*

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214)
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

Articolo 31

Esercizi commerciali

1. *In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".*
2. *Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Articolo 34

Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante

- ... (omissis) ...
2. *La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.*
 3. *Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:*

- a) *il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;*
 - b) *l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;*
 - c) *il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;*
 - d) *la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;*
 - e) *la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;*
 - f) *l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;*
 - g) *l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.*
4. *L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.*
- ... (omissis) ...

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27)

“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”

Articolo 1

Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:*
- a) *le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;*
 - b) *le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità,*

ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

- 2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.*
 - 3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.*
 - 4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.*
- ... (omissis) ...*
- 5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.*

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35)
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"

Articolo 12

Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali.

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.

2. Nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa, compresa quella agricola, secondo i seguenti principi e criteri direttivi.

a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona;

b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni, agenzie per le imprese e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;

c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

c-bis) definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni.

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla richiesta.

4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresì individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza.

5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della loro potestà normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59.

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici e di tabacchi lavorati, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Articolo 41

Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

- 1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti ((dal comma 6 dell'articolo 71)) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.*

Indirizzi in ordine alle norme dell'ordinamento comunale che devono intendersi disapplicate o abrogate relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove disposizioni legislative nazionali in materia di liberalizzazione e di semplificazione

LIBERALIZZAZIONI

1. COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.Lgs. 114/98 – L.R. 15/2004)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	art. 31 c. 2 D.L. 201/2011	libertà di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti e modiche degli esercizi commerciali di media struttura di vendita	l'indice di equilibrio di cui all'articolo 3 dei <i>"Criteri di programmazione commerciale per l'insediamento delle medie strutture commerciali e norme per l'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa"</i> , approvati con delibera consiliare n. 53 del 29.11.2005

2. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (L.R. 29/2007)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	art. 31 c. 2 D.L. 201/2011	libertà di nuove aperture e trasferimenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	la matrice di programmazione di cui ai <i>"Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali"</i> , approvati con delibera consiliare n. 16 del 28.04.2009

3. QUOTIDIANI E PERIODICI (D.Lgs. 170/2001 - D.G.R. n. 1409 del 16 maggio 2003)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
PUNTI VENDITA	art. 31 c. 2 D.L. 201/2011 - art. 39 D.L. 1/2012	libertà di apertura e trasferimento dei punti vendita	il piano di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici previsto dal D.Lgs. 170/2001, comprensivo anche dei parametri numerici e dei criteri di rilascio delle autorizzazioni di cui all'allegato B approvati con delibera consiliare n. 50 del 21.09.2004

4. CARBURANTI (D.Lgs. 32/1998 - L.R. 23/2004 - D.G.R. 497 del 18.02.2005)

N.B.: L'articolo 83-bis del D.L. 112/2008 (convertito in legge 133/2008, e da ultimo modificato dal D.L. 1/2012) prevede *“Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo”*.

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
IMPIANTI	D.L. 112/2008 (convertito in L. 133/2008) - D.L. 98/2011 (convertito in L. 111/2011) - D.L. 1/2012	libertà di apertura senza rispetto di distanze e di contingentamenti	norme incompatibili del D.Lgs. 32/1998, della L.R. 23/2003 e della D.G.R. 497/2005 e dell'art. 18-bis delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente

ADEMPIMENTI PER I COMUNI

1. FARMACIE (L. 475/68)

N.B.: L'articolo 11 del D.L. 1/2012 (convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27) ha integralmente sostituito l'articolo 2 della L. 2 aprile 1968, n. 475, prevedendo espressamente al nuovo comma 2 che "Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", ovvero entro il 24 aprile 2012. Il D.L. 1/2012 è stato convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data. Conseguentemente l'entrata in vigore è stabilita a decorrere dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dunque dal **25 marzo 2012** (cfr. art. 1, comma 2, della legge di conversione).

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
FARMACIE	art. 11 D.L. 1/2012	modificato il rapporto farmacie/abitanti per apertura nuove sedi: 1 sede ogni 3300 abitanti	vecchio rapporto di 1 sede ogni 4000 abitanti

2. ORARI DI ESERCIZIO DI ALCUNE ATTIVITÀ

N.B.: L'articolo 31, comma 1, del D.L. 201/2011, e l'articolo 28, comma 7, del D.L. 98/2011, non prevedono espliciti termini di adeguamento, pertanto le relative disposizioni devono intendersi **IMMEDIATAMENTE APPLICABILI**.

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
<u>NEGOZI</u>	art. 31, c. 1, D.L. 201/2011 e art. 3, c. 1, lett. d-bis), D.L. 223/2006	<ul style="list-style-type: none">• libertà degli orari di apertura e chiusura senza obbligo di chiusura domenicale e festiva nonché della mezza giornata infrasettimanale, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale• viene mantenuto l'obbligo di esposizione del cartello	Con ordinanza sindacale n. 13 del 28.02.2012 è già stato disposto che l'ordinanza n. 20 del 21 marzo 2011- "Disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio" è operante esclusivamente per quanto non in contrasto con il comma 1, lett. d-bis), dell'art. 3, del D.L. 223/2006, così come modificato dall'art. 31, comma 1, del D.L. 201/2011: quindi temporanea disapplicazione art. 11 D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 e art. 3 L.R. 30/2011

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
<p><u>ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE</u></p>	<p>art. 31, c. 1, D.L. 201/2011 e art. 3, c. 1, lett. d-bis) D.L. 223/2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> • libera determinazione degli orari di apertura e chiusura senza obbligo del rispetto delle fasce orarie con le eccezioni di cui all'art. 1, comma 5, art. 4 e art. 5, comma 3, che dovrà essere modificato con apposita ordinanza sindacale a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 124 del reg. TULPS (R.D. 635/1940) ai sensi del D.L. 5/2012, che in luogo dell'autorizzazione preveda una comunicazione ed elimini l'obbligo di presentazione della perizia acustica; • viene mantenuto l'obbligo di esposizione del cartello 	<p>art. 18 L.R. 29/2007 ed artt. 1, ad eccezione del comma 5, 2,3,5, ad eccezione del comma 3 che dovrà essere modificato e 6 dell'ordinanza sindacale n. 11 del 18.03.2008</p>

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
<p><u>IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTI</u></p>	<p>art. 28 c. 7 D.L. 98/2011</p>	<p>presso gli impianti stradali posti al di fuori dei centri abitati, nessun vincolo o limitazione all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato</p>	

ABOLIZIONI DI RESTRIZIONI (D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011)

articolo 34 comma 3	attività
<i>lettera a)</i> il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;	<u>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</u> - l'autorizzazione di tipo A abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale e non più solo in ambito regionale Adeguamento regolamento comunale di cui alla deliberazione consiliare n. 19 del 12.07.2007 (Piano Aree Pubbliche)
<i>lettera b)</i> l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;	<u>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</u> - istituzione di nuovi mercati senza il rispetto di distanze - l'itinerante può sostare fino a 2 ore per poi spostarsi di almeno m. 250. La previsione di tale distanza non rientra tra le restrizioni in quanto necessaria per distinguere l'attività svolta in forma itinerante (tipo B) da quella svolta su posteggio (tipo A) Adeguamento regolamento comunale di cui alla deliberazione consiliare n. 19 del 12.07.2007 (Piano Aree Pubbliche)
<i>lettera c)</i> il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;	<u>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</u> - ciascun operatore, nell'ambito dello stesso mercato, può essere concessionario di più posteggi e non solo al massimo di due - l'operatore itinerante può essere titolare di più autorizzazioni di tipo B per nuovo rilascio e non più solo di una Adeguamento regolamento comunale di cui alla deliberazione consiliare n. 19 del 12.07.2007 (Piano Aree Pubbliche)

<p><i>lettera d)</i> la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti</p>	<p><u>COMMERCIO AL MINUTO / INGROSSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - è consentito effettuare congiuntamente nel medesimo locale la vendita al minuto e all'ingrosso, finora consentita solo per determinate tipologie merceologiche di prodotti <p>Disapplicazione art. 8 c. 4 della L.R. 15/2004</p> <p><u>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sul posteggio (tipo A) è possibile il rilascio di una autorizzazione per il settore alimentare e non alimentare, e non più di un solo settore <p>Adeguamento regolamento comunale di cui alla deliberazione consiliare n. 19 del 12.07.2007 (Piano Aree Pubbliche)</p>
<p><i>lettera e)</i> la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;</p>	<p><u>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 70, c. 1, del D.Lgs. 59/2010 ha modificato l'art. 28, c. 2 del D.Lgs 114/98, che consente il rilascio dell'autorizzazione anche a società di capitali regolarmente costituite o cooperative oltre che a persone fisiche e a società di persone
<p><i>lettera f)</i> l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi,</p>	
<p><i>lettera g)</i> l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.</p>	

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E ADEGUAMENTI PROCEDURALI

attività	nuove procedure
<p>SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI (affiliati e non) (art. 13 D.L. 5/2012)</p>	<p>L'attività non è più soggetta all'art. 86 c.2 TULPS. Si continuano ad applicare il D.P.R. 235/2001 e L.R. 29/2007.</p>
<p>SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE, MANIFESTAZIONI RELIGIOSE, TRADIZIONALI E CULTURALI, O EVENTI LOCALI STRAORDINARI (art. 41 D.L. 5/2012)</p>	<p>Sostituzione dell'autorizzazione con la SCIA ed esercizio dell'attività nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla L.R. 29/2007 e dai "Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali", approvati con delibera consiliare n. 16 del 28.04.2009. Qualora l'attività venga svolta in strutture provvisorie, dovrà essere presentata la documentazione tecnica e le certificazioni di corretto montaggio delle strutture ed attrezzature installate. Resta soggetto all'articolo 68 TULPS il rilascio della licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici</p>
<p>ACCONCIATORI, ESTETISTI, BARBIERI, TATUAGGI E PIERCING (art. 2 D.L. 5/2012)</p>	<p>Autocertificazione del titolare dell'attività sulla idoneità igienico-sanitaria dei locali (e non più asseverazione a firma di tecnico abilitato o certificazione dell'U.L.SS.)</p> <p>Adeguamento regolamento comunale di cui alla deliberazione consiliare n. 33 del 22.07.2010.</p>
<p>AGRITURISMO</p>	<p>Ogni modifica alle attività autorizzate è soggetta alla. presentazione di apposita SCIA, nel rispetto del piano aziendale</p>
<p>NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE</p>	<p>Rimane tuttora in vigore la L.R. 22/1996 nelle more del recepimento da parte della Regione delle modifiche apportate alla L. 21/1992 (legge quadro) e dell'emanazione di apposito decreto da parte del Ministero dei Trasporti nel termine da ultimo fissato al 30 giugno 2012.</p>

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. LUISON FRANCESCO

Il Consigliere Anziano
DORIS SANDRA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa PEROZZO CHIARA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DATA: 12-04-2012
Il Responsabile del servizio interessato PIVA NICOLA

N. 188 registro atti pubblicati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.Lgs. 18/8/2000, n.267, art.5 Statuto Comunale, art.32 L.18/6/2009 n. 69)

Il sottoscritto Responsabile, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **14-05-12** all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 14-05-12

IL RESPONSABILE
Dott.ssa LORO EMANUELA

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **24-05-012** decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (T.U. art.134 comma 3)

Lì, 25-05-012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa PEROZZO CHIARA